

COMUNE DI VALTOURNENCHE

Valle d'Aosta



COMMUNE DE VALTOURNENCHE

Vallée d'Aoste

Ufficio Tributi

REGOLAMENTO DEL COMUNE DI VALTOURNENCHE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

- Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 18/04/2007

TITOLO I

ISTITUZIONI ED ELEMENTI DELLA TASSA

ART. 1 ISTITUZIONE DELLA TASSA

Il Comune ai sensi dell'Art. 58 del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, modificato dalla Legge 22.2.1994 n. 146, istituisce la tassa annuale per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. La sua applicazione è disciplinata dal presente regolamento. È altresì istituita, ai sensi dell'art. 77 del precitato D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera secondo quanto stabilito al successivo art. 11.

ART. 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è adottato a norma dell'Art. 68 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, nonché ai sensi degli articoli 5 e 54 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e delle norme dello Statuto Comunale.

Con il Regolamento il Comune disciplina i criteri di attuazione della tassa da applicare in base a tariffa secondo le disposizioni contenute nel d.Lgs. n. 507/93.

Ai fini della commisurazione delle tariffe si applicano le disposizioni di cui all'art. 65, d.Lgs. citato.

Le tariffe successive a quelle stabilite dal presente Regolamento, a norma delle disposizioni di cui all'art. 69 del d.Lgs. 507/93, possono essere adottate dal Comune entro il 31 ottobre di ogni anno, ed entrano in vigore con il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

ART. 3 ZONE DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO ED APPLICAZIONE DELLA TASSA

Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani interni è svolto dal comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed è eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi individuando due zone, identificate dalla lettera A e B, riportate nell'allegata planimetria.

Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal capitolato d'appalto per il servizio di nettezza urbana, raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini.

Nella zona identificata dalla lettera A dell'allegata planimetria lo svolgimento del servizio di smaltimento rifiuti interni ed equiparati, è normale e la tassa è applicata per intero, mentre nella zona B, per i locali classificati in cat. 12 B in cui a causa della particolare ubicazione degli immobili (lungo il comprensorio sciistico) non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, la tassa è dovuta in misura non superiore al 40 %, della tariffa base indicata nella categoria 12A ai sensi dell'art. 59 comma 2 del D.Lgs. 507/93.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

ART. 4 PRESUPPOSTO DELLA TASSA ED ESCLUSIONI

La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento e da quello di nettezza urbana. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti situata soltanto la strada di accesso all'abitazione o al fabbricato.

Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa dove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, in quanto gli stessi produttori sono tenuti a provvedere allo smaltimento a proprie spese e in base alle vigenti norme.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e/o professionale la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione e avranno efficacia dal bimestre solare successivo a quello della presentazione della domanda.

La tassa è dovuta anche qualora i locali restino temporaneamente chiusi , purché anche parzialmente ammobiliati, arredati od occupati da oggetti di qualsiasi genere o natura o siano provvisti di allacciamento ai servizi pubblici.

ART. 4 BIS MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

La disposizione di cui all'art. 1 comma 340 Legge 30 dicembre 2004 n. 311 si interpreta nel senso che la base imponibile ai fini T.A.R.S.U. deve sempre essere determinata in base all'effettiva superficie suscettibile di produrre rifiuti, eccettuate le superfici produttive di rifiuti speciali.

Ove il Comune riscontri la presenza sul proprio territorio di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie catastale risulti superiore a quella denunciata ai fini T.A.R.S.U., comprendendo tuttavia nel totale della superficie denunciata anche le parti dell'immobile eventualmente indicate come non suscettibili di produrre rifiuti o esenti dall'imposta, ovvero riscontri la presenza di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie imponibile non risulti registrata presso l'Ufficio del Territorio, l'Ufficio Tributi procede alla modifica d'ufficio delle superfici imponibili, ovvero alla richiesta di presentazione all'Ufficio del Territorio della planimetria catastale del relativo immobile, soltanto ove il soggetto passivo d'imposta ovvero il proprietario o titolare di un diritto reale sull'immobile non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini T.A.R.S.U. nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Comune. La previsione secondo cui la superficie di riferimento ai fini T.A.R.S.U. non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale viene allo stesso modo utilizzata per l'accertamento d'ufficio in tutti i casi di immobili non denunciati ai fini T.A.R.S.U. per i quali il soggetto passivo d'imposta non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini T.A.R.S.U. nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Comune, ovvero senza necessità di invio di alcuna preventiva comunicazione, nel caso in cui il personale del Comune non sia stato posto in condizione di accertare l'effettiva superficie imponibile dell'immobile, una volta esperita la procedura di cui all'art. 73 d.Lgs. 507/1993.

ART5 SOGGETTI PASSIVI - SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO

Ai sensi del 1 comma dell'art. 63 del d.Lgs. 15.11.1993 n. 507 la tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte di cui all'art. 62 del d.Lgs. medesimo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

Salvo i casi di riconosciuta intassabilità la tassa e' dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica , italiana o straniera, occupi o detenga locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti

nelle zone del territorio comunale, in cui possono essere prodotti i rifiuti e dove il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dagli art. li 58 e 59 del citato d.Lgs. 507/93, fermo restando quanto disposto dal comma 4 dell'art. 59.

Il titolo dell'occupazione o della detenzione è determinato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dall'uso dell'abitazione, dal comodato, dalla locazione, dall'affitto, o dal godimento di fatto.

Per i locali di abitazione con mobilio, affittati saltuariamente, nel limite di sei mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

Per tutti gli altri locali ed aree, la tassa è accertata a carico del titolare o, in caso di locazione dell'attività in essa svolta, dal gestore.

Se le attività sono svolte in locali o aree siti in centri commerciali integrati, o in locali in multiproprietà, o aventi carattere condominiale o simile, si applicano le disposizioni di cui al 3 comma dell'art. 63.

Per gli altri Enti ,Società ed Associazioni aventi personalità giuridica, la tassa è accertata nei confronti dei medesimi, con la solidarietà a carico dei legali rappresentanti o amministratori nei casi previsti dalla legge. La tassa è dovuta anche nel caso i locali o le aree restino temporaneamente chiuse, purché anche solo parzialmente ammobiliate, arredate od occupate da masserizie od oggetti di qualsiasi genere o natura, salvo quanto disposto dall'art. 66, 3 comma lett. b), e comma 4, lett. a).

ART. 6 INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

La tassa è corrisposta in base alla tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre successivo a quello cui ha inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di disponibilità esclusiva, ed è versata dall'amministratore.

La cessazione, nel corso dell'anno ,dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa, a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta, per le annualità successive ,se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

ART. 7 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Entro il 31 Ottobre di ciascun anno la Giunta Comunale, a norma dell'art. 61 comma 1 del d.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, delibera le tariffe, per unità di superficie, dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo, in relazione all'onere che si prevede di sostenere per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in tutte le sue fasi.

In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

Nel determinare le tariffe annuali della tassa, ai sensi del 2 comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/93, il Comune è tenuto a coprire, con il provento della tassa stessa, il costo complessivo di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, al netto dell'importo delle agevolazioni, in misura non inferiore al 50%, o, comunque, nella misura prevista dalle disposizioni in materia che saranno di volta in volta emanate e non superiore al costo complessivo del servizio, al netto dell'ammontare delle agevolazioni.

Nel determinare l'onere annuale del servizio, anche ai fini del controllo di legittimità, dovranno essere computati, gli elementi indicati nell'art. 61, comma 2 del citato d.Lgs. 507/93, nonché quelli contenuti nelle disposizioni in materia che saranno di volta in volta emanate.

Ai fini dell'osservanza degli indicati limiti minimo e massimo di copertura dei costi, si fa riferimento ai dati del conto consuntivo comprovati da documentazioni ufficiali e non si considerano addizionati interessi e penalità. Il gettito complessivo della tassa non può comunque superare il costo del servizio stesso, per la determinazione del quale devono essere dedotte le eventuali entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sottoforma di materiali e di energia, nei modi e termini indicati dal 3 comma del citato art. 61 del d.Lgs. 507/93.

ART. 8 PARAMETRI

La tassa deve essere commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni, producibili nei locali ed aree a seconda del tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, in base a tariffe differenziate per categorie o sotto-categorie omogenee di uso degli stessi, a norma delle disposizioni contenute nell'art. 65 del D.Lgs. 507/93.

ART. 9 LOCALI ED AREE TASSABILI

L'unità di superficie imponibile è il metro quadrato. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri, ovvero, in riferimento alle aree, sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistano. Nel calcolare il totale, le

frazioni di metro quadrato fino a mq. **0,50** devono essere trascurate e quelle superiori a mq. 0,50 arrotondate ad un metro quadrato.

Si considerano locali tassabili, agli effetti del presente tributo, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa, o semplicemente posta sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificata, le superfici utili di:

-tutti i vani presenti all'interno delle abitazioni sia che essi siano principali (camere, sale, cucine, ecc.) o che siano accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrato rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.), escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;

-tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, laboratori di artigiani, e comunque ad attività da lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;

-tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi o locali comunque a disposizione di aziende commerciali compresi edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo;

-tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;

-tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, dormitori, bagni ecc.) delle associazioni tecnico-economiche e collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;

-le aree adibite a campeggi, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita, parchi gioco e a qualsiasi altra attività privata idonea alla produzione dei rifiuti urbani interni.

ART. 10 CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI

Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione a quanto disposto dall'art. 68, comma 2, del D.Lgs. 507/93, i locali ed aree sono classificati a seconda del loro uso e destinazione nelle seguenti categorie:

- 1 LOCALI/AREE AD USO ABITAZIONE.
- 2 ABITAZIONI COLONICHE , CONDOTTE DA COLTIVATORE DIRETTO.
- 3 UFFICI,STUDI ,BANCHE, LOCALI CULTURALI,BIBLIOTECHE.
- 4 COMMERCIO ALIMENTARI, FIORI, ORTOFRUTTICOLI E SIMILI.
- 5 ALTRO COMMERCIO NON INCLUSO NELLA CAT. 4.
- 6 RIFUGI ALPINI AD USO COMMERCIALE.
- 7 LOCALI AD USO INDUSTRIALE O ARTIGIANALE CINEMA FOTOGRAFI, TEATRI, GESTIONE AUTORIMESSE, LOCALI ED AREE CARBURANTE.
- 8 CAMPEGGI CENTRI SPORTIVI.
- 9 CASERMA, COLLEGIO, CASE DI CURA, OSPEDALI.
- 10 ALBERGHI, PENSIONI, LOCANDE E SIMILI CON SERVIZIO RISTORAZIONE.
- 11 RISTORANTI, BAR, TAVOLACALDA, TRATTORIE, DISCOTECHE, SALE DA BALLO ANCHE ALL'APERTO E SIMILI, SALE DA GIOCO, CIRCOLI RICREATIVI E SIMILI.
- 12 A - RISTORANTI, BAR, RIFUGI E SIMILI SULLE PISTE DA SCI. (ZONA A PLANIMETRIA)
- 12 B - RISTORANTI ,BAR, RIFUGI E SIMILI SULLE PISTE DA SCI. (ZONA B PLANIMETRIA)
- 13 SUPERMERCATI GENERI ALIMENTARI LOCALI Ad USO COMMERCIALE.
- 14 IMPIANTI ENEL E FUNIVIARI E VARI.
- 15 RESIDENCES, MEUBLE', MOTEL SENZA SERVIZIO DI RISTORAZIONE, AFFITTACAMERE.
- 16 POSTEGGIO MERCATO.
- 17 CASA PER ANZIANI - MICROCOMUNITÀ

Ad ogni categoria corrispondono due sottocategorie relative ai box e ai depositi,cantine,vano-scala.

Per la categoria n. 12 A e B "RISTORANTI ,BAR,RIFUGI E SIMILI SULLE PISTE" viene inserita anche la sottocategoria dei Dehors.

Per quanto riguarda la categoria 6 " RIFUGI ALPINI AD USO COMMERCIALE" rientrano solo quei rifugi che svolgono un'attività per non più di 3 mesi all'anno.

Rientrano nella categoria 12" RISTORANTI,BAR,RIFUGI E SIMILI SULLE PISTE DA SCI" sia quelle attività che si trovano direttamente sulle piste , sia quelle che si trovano nelle vicinanze delle medesime e sono a loro volta suddivise A e B a seconda di dove si trovano rispetto alla planimetria allegata

ART. 11 RIDUZIONE PER AVVIO A RECUPERO RIFIUTI ASSIMILABILI

Ai sensi dell'art. 21 d.Lgs. 22/97 ,al fine di incentivare le opere di recupero o riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani, i produttori che vi hanno proceduto possono accedere ad una riduzione annua della tariffa applicata.

Sino all'intervenuta determinazione della effettiva percentuale di incidenza del peso dei rifiuti recuperati sul totale della produzione la riduzione della tariffa applicata ai locali di produzione e deposito dei rifiuti avviati a recupero continuerà ad essere applicata in misura percentuale , come di seguito indicata:

- a) In caso di attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti che per composizione merceologica possono essere utilizzate per il recupero o riciclo e per i quali il soggetto gestore del pubblico servizio abbia attivato forme di recupero o riciclo anche senza utili diretti , in grado di sottrarre detti rifiuti al conferimento agli impianti di smaltimento , a condizione che il titolare dell'attività dimostri di aver dato luogo ad interventi organizzati-ivi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile e che sia dimostrabile l'incidenza di quest'ultima per almeno il 30 % della produzione ponderale complessiva, è accordata una produzione pari al 25 % della tariffa prevista per il locale di produzione del rifiuto avviato a recupero;
- b) In caso di attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti per cui il produttore di rifiuti dimostri di provvedere autonomamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al conferimento a soggetti abilitati dei rifiuti assimilati effettivamente e oggettivamente avviati al recupero la percentuale di riduzione non può essere superiore al 40 % della tariffa prevista per il locale di produzione del rifiuto;
- c) Nel caso in cui il produttore di rifiuti dimostri di provvedere autonomamente, all'interno del ciclo produttivo proprio ovvero di terzi, al recupero o riciclo dei rifiuti assimilati , al riduzione è pari al 60% della tariffa prevista per il locale di produzione del rifiuto avviato a recupero indipendentemente dalla quantità del rifiuto avviato al recupero.

Qualora nel locale in cui si producono o depositano rifiuti assimilati avviati al recupero ,si producano anche rifiuti speciali, si applica la disciplina della cumulatività delle riduzioni previste dal medesimo articolo, che possono giungere al massimo sino all'esenzione totale dei locali in cui si producono tali tipologie di rifiuti.

Il titolare della attività che provvede al recupero deve presentare istanza di riduzione che contenga la dichiarazione dei seguenti elementi fondamentali per la determinazione della riduzione:

- Indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a recupero;
- Indicazione dei codici dei rifiuti avviati a recupero;
- Periodo di avviato a recupero.

La dichiarazione di cui al comma precedente è valida anche per gli anni successivi a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto di riduzione.

Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione, l'ufficio tributi è legittimato ad applicare la tariffa senza riduzione, salvo poi procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all'anno in cui il produttore ha presentato domanda.

La riduzione è concessa a consuntivo quando il produttore dimostri di avere effettivamente e oggettivamente avviato a recupero i rifiuti assimilati presentando la documentazione di cui al comma 9 del presente articolo. La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta il recupero della tassa per l'anno d'imposta in cui non si è dimostrato il recupero e il venir meno del diritto alla riduzione per gli anni successivi.

Nel caso in cui a consuntivo si verificano differenze nella percentuale di riduzione verranno predisposti, se dovuti, i relativi sgravi o rimborsi ovvero i recuperi della tassa.

Nel rispetto delle disposizioni normative previste dall'art. 6, comma 4 della Legge 212/2000, a consuntivo , entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata nei casi di riduzione in cui ai punti b) e c) del comma 3 del presente regolamento la seguente documentazione:

- Copia del registro di carico e scarico o MUD del rifiuto assimilato avviato a recupero;
- Documentazione di consegna dei rifiuti di cui sopra (copia di bolle di accompagnamento e fatture);

- Copia del contratto con la ditta o società di smaltimento ,salvo che sia allegato alla richiesta di riduzione.

ART. 12 TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

Il Comune di Valtournenche, ai sensi delle disposizioni di cui all'Art. 77 del d.Lgs. n. 507/93, ha istituito, all'Art. 1,2 comma del presente Regolamento, la tassa giornaliera di smaltimento.

Il tributo e' dovuto per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione,temporaneamente e non in maniera ricorrente, locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

Viene considerato temporaneo l' uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente .

Ai fini sopraindicati, si considerano soggette alla tassa giornaliera di smaltimento,secondo i criteri sopra indicati, in via puramente indicativa e senza che la mancata menzione denoti esclusione dal tributo, ove dovuto ,le seguenti fatti-specie:

- aree su cui insistono installazioni dello spettacolo viaggiante
- fiere e mercati non ricorrenti
- vendite occasionali di merci di qualsiasi genere.

La tassa giornaliera si applica anche per l'occupazione e l'uso di locali ed aree ove si effettuino attività sportive, nel caso vengano utilizzati in via temporanea per attività diverse.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50%.(d.Lgs. 507/93)

La maggiorazione è fissata nel 50% .

Nell'eventualità che nella classificazione contenuta nel regolamento manchi una corrispondente voce di uso si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. L'obbligo della denuncia dell'uso e' assolto mediante il pagamento della tassa. Tale pagamento avviene, contemporaneamente al versamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione,mediante modulo di versamento previsto all'art. 50 del d.Lgs. 507/93.

ART 13 DENUNCE

I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali e/o aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione del Comune stesso.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazioni delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.

La denuncia deve contenere:

- le generalità del contribuente;
- la data dell'occupazione o conduzione dei locali;
- l'ubicazione del fabbricato;
- le generalità del domicilio fiscale del contribuente;
- il numero di codice fiscale;
- il numero di utenza elettrica;
- le generalità anagrafiche del contribuente;
- la data di presentazione della denuncia;
- la firma;

Nella denuncia presentata da società commerciali, istituti, circoli e simili deve risultare:

- la denominazione dell'Istituto;
- la ragione sociale o la ditta;
- la sede o il domicilio fiscale;
- lo scopo;
- le generalità di almeno uno delle persone che hanno la rappresentanza;
- gli elementi di cui sopra

La denuncia inoltre deve contenere l'esatta superficie e destinazione dei singoli locali. Della presentazione e' rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale. In caso di spedizione lo denuncia si considera presentata nel giorno indicato col timbro postale.

Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia. Le modifiche derivanti do errore nella indicazione della metratura che danno diritto od una minore tassazione hanno effetto dall'anno successivo dalla presentazione della domanda di rettifica.

Nella presentazione della dichiarazione è fatto obbligo di inserire gli estremi catastali degli immobili dichiarati.

La mancata dichiarazione, o parziale compilazione della dichiarazione (omissione di uno o più punti del presente articolo) comporterà l'applicazione della sanzione di cui all'art. 7 punto F-G del Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative approvato con delibera di Consiglio n. 7 del 28.2.02.

ART. 14 ACCERTAMENTO

Per i rapporti d'imposta pendenti al 1° gennaio 2007, gli atti di accertamento in rettifica di denunce incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e gli atti di accertamento d'ufficio per omesse denunce e/o versamenti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Gli avvisi di accertamento devono necessariamente:

- essere motivati in relazione ai presupposti di fatti ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;
- se la motivazione fa riferimento ad altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale;
- contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale e possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
- contenere l'indicazione del responsabile di procedimento;
- contenere l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- indicare le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
- indicare il termine di sessanta giorni entro il quale effettuare il pagamento.

ART. 15 RISCOSSIONE

La riscossione della tassa potrà essere effettuata :

- Tramite il concessionario dei servizi per la riscossione dei tributi competente per il territorio mediante ruolo, ai sensi del D.lgs. 46/99 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Direttamente dal Comune, mediante emissione di avvisi bonari, da farsi seguire, in caso di mancato o parziale pagamento dall'emissione di formale richiesta di pagamento da notificarsi al contribuente .
In caso di mancato o parziale versamento a seguito della notifica di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti potrà essere effettuata mediante iscrizione a ruolo coattivo ovvero mediante esecuzione forzata da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/10.

Si prevede la riscossione diretta, mediante versamento sul conto corrente intestato al servizio di tesoreria del Comune per quanto riguarda l'attività di accertamento da parte del Comune.

Gli importi dovuti verranno riscossi per un numero di rate determinate dalla Giunta Comunale

ART. 16 CONTENZIOSO

Contro l'avviso di accertamento della tassa da parte del Comune, il ruolo e la cartella di pagamento, il contribuente, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di iniziare il procedimento, presentando ricorso di 1 grado alla Commissione Tributaria Provinciale.

Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 546/92 ,pena la non ammissione dello stesso, a norma di quanto disposto dal 4 comma dell'art. 18 citato.

La parte soccombente e' condannata - a norma dell'art. 15 del citato D.Lgs. 546/92 - a rifondere le spese del giudizio che sono liquidate con lo sentenza.

ART. 17 SANZIONI

Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/93, così come modificate dall'art. 12 D.Lgs. 473/97 e come disciplinate dal vigente Regolamento sulle sanzioni amministrative.

ART. 18 RIMBORSI O SGRAVIO DELLA TASSA

A norma di quanto disposto dal 3 comma art. 75 del citato decreto legislativo, riconosciuto non dovuto, è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda del contribuente; la domanda stessa deve essere presentata, a pena di decadenza, entro e non oltre 3 anni dall'avvenuto pagamento. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti anche retroattivamente, gli interessi disposti dal Regolamento vigente delle Entrate esecutivo in quel momento, e a decorrere dal semestre successivo a quello di presentazione della domanda di rimborso.

ART. 19 FUNZIONARIO RESPONSABILE

A norma delle disposizioni contenute nell'art. 74 del D.Lgs. 507/93 il comune designa un Funzionario al quale sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività, organizzativa e gestionale, relativa alla tassa smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. Il funzionario di cui al comma precedente sottoscrive le richieste, gli avvisi e i relativi provvedimenti e dispone i rimborsi.

TITOLO II

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 20 NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, sono richiamate le disposizioni contenute nel D.Lgs. 15.11.93 n. 507 e del D.Lgs. 22/97.

ART. 21 NORME ABROGATE

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme Regolamentari con esso contrastanti.

ART. 22 EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, il **1° gennaio 2007**, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno 19 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2007 n. 71.